BIAGIO DE FILPO
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
26.11.2026 16:09:10 UTC

NICOLA DELL'ACQUA
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
27.11.2026 08:41:30 UTC

DELIBERAZIONE 24 NOVEMBRE 2026
447/2026/R/EEL

DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE IN RELAZIONE A UNITÀ DI PRODUZIONE ESSENZIALI ISOLATE NELLA DISPONIBILITÀ DI ENEL PRODUZIONE S.P.A., PER L'ANNO 2025

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1409ª riunione del 24 novembre 2026

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2009, ARG/elt 89/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 89/09);
- la deliberazione dell'Autorità 14 ottobre 2025, 446/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 446/2025/R/eel);
- la comunicazione di Enel Produzione S.p.A. (di seguito anche: Enel Produzione), del 30 luglio 2026, prot. Autorità 55591, di pari data (di seguito: comunicazione Enel Produzione).

CONSIDERATO CHE:

- le unità di produzione che operano su reti elettriche con obbligo di connessione di terzi non interconnesse, neppure indirettamente, con la rete di trasmissione nazionale (di seguito: unità isolate) sono essenziali per la sicurezza degli ambiti territoriali serviti da tali reti, essendo le uniche risorse in grado di garantire la continuità del servizio

elettrico su detti ambiti e di fornire anche i diversi servizi ancillari indispensabili all'erogazione di tale servizio;

- il comma 3.1 della deliberazione ARG/elt 89/09 prevede che Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) individui e pubblichi l'elenco delle unità isolate secondo le stesse modalità previste per gli impianti essenziali interconnessi con la rete di trasmissione nazionale, di cui all'articolo 63 della deliberazione 111/06;
- ai sensi del comma 3.3 della deliberazione ARG/elt 89/09, se un soggetto diverso dalle imprese elettriche minori dispone di unità isolate, lo stesso ha diritto a ricevere da Terna, per ciascuna di esse, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione (di seguito anche: Corrispettivo) determinato dall'Autorità e pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti e i ricavi conseguiti nel periodo di validità dell'elenco;
- l'elenco degli impianti essenziali pubblicato da Terna per l'anno 2025 include le seguenti unità isolate, che sono nella disponibilità di Enel Produzione:
  a) Alicudi;
  b) Capraia;
  c) Filicudi;
  d) Ginostra;
  e) Malfa;
  f) Panarea;
  g) S. Marina Salina;
  h) Stromboli;
  i) Ventotene;
  j) Vulcano;
- con la comunicazione Enel Produzione, l'omonima società ha avanzato istanza di reintegrazione dei costi, allegando alla stessa una relazione tecnica volta a esplicitare le partite economiche relative alle unità isolate sopra menzionate, con riferimento all'anno 2025;
- i titolari di unità isolate sono tipicamente esposti sotto il profilo finanziario per la differenza positiva tra la parte dei costi che ha determinato un flusso di cassa negativo e i ricavi percepiti; con riferimento alle unità isolate in regime di reintegrazione, il riconoscimento di un acconto del Corrispettivo consente di limitare la menzionata esposizione finanziaria e i connessi oneri sopportati dal titolare delle stesse.

RITENUTO OPPORTUNO CHE:

- Terna riconosca, a Enel Produzione, un acconto del Corrispettivo per l'anno 2025 con riferimento alle unità isolate di cui detta società è titolare, precisando che, in sede di determinazione del Corrispettivo, si terrà conto degli esiti delle verifiche sui costi fissi e sugli importi delle voci che compongono il margine di contribuzione;
- l'importo del citato acconto sia cautelativamente posto pari all'acconto relativo all'ultimo anno per il quale è stato sinora determinato (deliberazione 446/2025/R/eel), in modo da mantenere un margine di sicurezza per eventuali rettifiche che risultassero necessarie a valle delle verifiche

DELIBERA

1. di prevedere che Terna S.p.A. riconosca, a Enel Produzione S.p.A., nei termini indicati in premessa e con riferimento alle unità isolate nella disponibilità della stessa società, l'acconto del corrispettivo di reintegrazione dei costi per l'anno 2025 indicato nell'*Allegato A*;
2. di stabilire che Terna S.p.A. dia seguito alla disposizione di cui al punto precedente entro il giorno 31 dicembre 2026;
3. di trasmettere l'*Allegato A* a Terna S.p.A. e a Enel Produzione S.p.A.;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'*Allegato A*, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

24 novembre 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua